

Concordato della Sereniss.^{ma} Republica di Venezia con la Corte di Roma in ordine al Sant'Offizio dell'Inquisizione ¹⁾.

Siccome in Venezia per publica ed antica deliberazione sono deputati tre senatori per assistere nell'ufficio dell'Inquisizione, così in ogni Città dello Stato sono deputati i Rettori, e questi assistenti devono intervenire in Persona alla formazione dei processi, ed a tutto quello che operano i Vescovi, Vicarj, ed Inquisitori in Materia di Eresia.

Che se in caso di necessario impedimento i Rettori non potessero intervenire, dovranno intervenirvi i Vicarj della Podestà, ed in mancanza anche di questi per causa legittima, dovranno intervenirvi altri Curiali, od altra persona mandata particolarmente dal Rettore, ma se alcuno delli Rettori sarà di quelli, che si cacciano nelle cose di Roma, non dovrà intervenire nè ingerirsi nelle cose dell'Inquisizione, ma lascerà il carico al suo Collega; e caso che il Rettore fosse un solo, e si cacciasse, deve in suo luogo intervenire il Camerlengo di maggior età, così nelle citazioni delle leggi e concordato.

Dal Cons. di X e Zonta 1548 29 gembre C. 26.

Dal med.^{mo} 26 7embre 1581 C. 19.

Dallo stesso Consiglio 9 Giugno 1579 C. 29.

¹⁾ Tratto da un codicetto membranaceo, appartenente all'Archivio del Castello di Barbana, del secolo XVII.

Detti assistenti non devono intromettersi giudizialmente in alcuna spedizione, ed azione spettante a quel Tribunale, nè quanto alla cognizione, nè quanto alla Sentenza, ma solo star presenti, e con diligenza osservare tutto quello, che faranno i Giudici ecclesiastici, operando nell'occorrenza in uno de' seguenti quattro modi:

1. Se sarà fatta deliberazione all'onor di Dio, estirpazione dell'Eresia, e castigo delle sceleragini, eseguir con prontezza la deliberazione fatta, dando favore, braccio ed ajuto nell'esecuzione.

2. Se l'azione delli Ecclesiastici fosse con usurpazione dall'autorità temporale, oppure fosse precipitosa, che potesse causare scandalo, tumulto della Città o dello Stato, e turbazione della pubblica Autorità e tranquillità, oppur con manifesta, ed ingiusta oppressione del Suddito sotto pretesto di castigare il delitto, dovrà l'Assistente operare in modo che riduca l'Ecclesiastico all' termini del giusto, ossia fatto capace dell'onesto, e se ciò non potesse sortire, deve oviare l'esecuzione, avvisare il Principe, ed aspettare i suoi comandi.

3. Quando gli Ecclesiastici proponessero o deliberassero alcuna faccenda, della quale gli Assistenti avessero dubbio, che fosse di pregiudizio all'Autorità Temporale, o potesse causare scandalo, od alcun altro di ciò, che sopra si è detto, dovranno interponer tempo per soprassedere, scrivere al Principe i motivi del suo dubbio, ed aspettar le risposte.

4. Quando i giudici ecclesiastici fossero negligenti nell'estirpar l'eresie, o tardassero troppo nella spedizione delle Cause, dovranno con destrezza eccitarli ad adempire il loro debito, e non giovando avvisar il Principe.

Gli Assistenti mai permetteranno giuram.^{to} di fedeltà, o di segretezza, o di qual si voglia altra cosa in mano dell'Inquisizione, od altro Ecc.^o, ma bensì saranno obbligati all'uno ed

all'altro per la fedeltà, e segretezza, che devono al Principe, e perciò dovranno dar conto di qualunque cosa si farà di tempo in tempo al Principe, e massime di quelle cose, che riputeranno esser d'importanza.

Tanto il 2.^{do}, quanto il 3.^{do} Ecc.^o Cons.^o 1543 22 Ap.^{le} C. 6 (1609 5 7mbre C. 50).

4.^{to}

Occorrendo la morte del Padre Inquisitore, ovvero intendendo, che si sia per far mutazione del med.^{mo}, devono subito avvisare il Principe ed anco l'Ambasciatore a Roma, non ammetteranno niuna Inquisizione, se non avranno lettere del Principe.

5.^{to}

Dovranno gli Assistenti esser presenti alli Processi che si faranno non solo contro alle persone Secolari, ma ancora contro gli Ecclesiastici eciandio regolari, quando anco fossero dello stesso Mons.^o dell'Inquisizione, il che s'intende non solo quando la denuncia sarà stata nel med.^{mo} Ufficio, ma sebbene fosse data altrove in qualunque luogo si voglia, e dinanzi a quel Prelato di qual si sia Autorità.

6.^{to}

Gli Assistenti non dovranno permetter che senza la loro presenza, o de' loro Curiali si sia fatto atto Giudiziale di qual si voglia sorte incominciando dalla denuncia sino alla distinitiva, il che comprende, dopo la denuncia, l'Esame de' Testimonj, decreti di Citazione o captura, costituito de' Rei, produzione de' Capitoli, ed esame o difesa, torture, assoluzioni, condannazioni, abiura.^{ne}, purgazioni, e tutto ciò che vien scritto nel Processo; e però mai lasceranno d'intervenire a ciascuno degl'Atti suddetti, nemmeno in cosa leggera, benche fosse anco comunicata a medesimi dall'Inquisitore, nè mai s'assumeranno facoltà di dar licenza, che alcun'Atto benche minimo

sia fatto senza la loro presenza. E se occorresse, che venisse formato dalli Giudici Ecclesiastici alcun processo senza la presenza degl'Assistenti, questi l'avranno per nullo, ne mai permetteranno che sia eseguita cosa alcuna, ma ben si permetteranno che sia formato nuovo Processo con l'assistenza, e se in un Processo ben incominciato fosse fatto alcuno particolare senza l'assistenza, procureranno che sia cassato, ovvero circondato almeno, e ridotto il Processo nelli termini, che era innanzi quell'Atto.

Li sopradetti 3. punti.

Ecc.^{mo} Coll.^o Capi dell'Ecc.^{so} Consiglio di X. 3o giugno 1568 C. 28.

Ecc.^{mo} Senato 1612 18 8bre C. 5o.

1613 9 Agosto C. 8o, e finalmente 18 Feb.
1699 C. 36, 37, 38, ed altri tempi.

Gli Assistenti parim.^{ti} mai permetteranno, che senza l'assistenza sia formato alcun processo informativo, eciandio per mandato fuori dello Stato. Questa facoltà è stata richiesta dal Sommo Pontefice al Senato e non fu concessa sotto li 9 Marzo 1506.

La presenza degli Assistenti deve esser anco notata nel Processo, onde in qual si voglia decreto, ovvero atto dove dal Nuncio saranno nominati il Vescovo, l'Inquisitore, come Giudici, dovranno gli Assistenti avvertire, che, immediatamente sia soggiunto con l'assistenza e presenza del

Di più gli Assistenti mai permetteranno che nelle Diocesi siano posti Decreti, o precetti che venghino fuori d'autorità di Dominio, ma se qualche ordine che contenga cosa, la quale dall'Inquisitore fosse giudicata di servizio di Dio, e di Giustizia, tal Decreto, ordine, e precetto non sia fatto ad altro nome, che a quello dell'ufficio dell'Inquisizione della Città coll'assistenza solamente.

8.^{vo}

Non si concederanno che siano mandati fuori del dominio Processi, ne Prigioni, benchè fossero solamente imputati di delitto commesso altrove, e sebbene i complici si trovassero

prigioni in altro Dominio, senza prima scrivere al Principe, ed aspettare i suoi comandi. Così deliberò in quanto alle Prigioni l'Ecc.^{mo} Cons.^o di X., ed il Senato in quanto a Processi.

9.^{no}

Se i Vicarj Pretorei o Curiali, o altre persone assistessero in luogo delli Rettori mai saranno i consultori, ma solo potranno parlare, come fossero i medesimi Rettori, essendo l'Assistenza e consulta due officij distinti.

Li sopradetti punti

Ecc.^{mo} Senato 9 Marzo 1506, C. 20 — 1551 C. 22.

Cons.^o di Dieci, e Giunta 17 Giugno 1567 C. 45.

Ecc.^{mo} Senato 8 Luglio 1580 C. 30.

8 Luglio 1589 C. 30, 7 7mbre 1590 C. 33

1599 4 7mbre C. 44.

10.

Gli Assistenti mai concederanno rettenzione di qual si voglia persona, se prima non sarà formato Processo informativo con la loro assistenza, dal qual Processo apparisca, che l'imputa.^{no} sia espressamente d'Eresia, e di caso spettante all'off.^o della Inquisizione, e se il caso fosse dubbio e difficile da distinguere, gli Assistenti soprassederanno, avviseranno il Principe, aspetteranno la risposta, ed il comando.

Gli Assistenti mai permetteranno, che l'Off.^o dell'Inq.^{no} proceda in caso di Sortileggio, o Divinazioni se non conteniranno Eresia manifesta, ed essendo dubbio il caso se contenga Eresia o, nò, sia giudicato al Foro ordinario.

Ecc.^{mo} Sen.^{to} 1597 5 Giug. — C. 40, e l'Anno stesso 23 Ag.^{to} C. 25. — Lo stesso Sen. 1598 10 8bre C. 41.

Communicata al Papa 27 Gennaro C. 46, ed altra dello stesso Anno 3 Xbre C. 44.

11.

I casi parimenti di stregaria, malie, malefici non potranno esser riconosciuti dal Santo Off.^o, se non vi sarà indizio, e

sospetto di Eresia per abuso dei Sacramenti, o per altro rispetto; E quando la stregaria portasse indizio di Eresia, o ne fosse seguito qualche malefizio di morte, debilitazione o turbazione della mente di alcuna persona, rispetto all'Indizio di Eresia, dovrà il caso spettare all'Inquisizione, e rispetto al malefizio toccherà al Foro Secolare, e quel Foro che sarà il primo ad assumere la causa, spedirà anche la parte sua, e fatte le spedizioni saranno eseguite ambedue le sentenze.

12.

Gli eccessi di bestemmia ordinaria saranno giudicati dal Foro Secolare, e quelli chiamati di bestemia ereticale, che rendono indizio, e sospetto di Eresia appartengono all'Ufficio dell'Inquis.^{ne}, ma quando ha la sceleratezza della bestemia sono del Foro Secolare, ed ambedue dovranno fare la parte sua, spedendo il suo processo prima quello che sarà stato prima al comenziarlo, e si daranno esecuzione ad ambedue le Sentenze, così si dovrà anche osservare contro chi dasse ferite, o tirasse pietre all'immagini di Cristo o de' Santi.

Il simile sarà delle bestemie pubbliche dette per irrisione, come cantando Salmi contrafatti e Litanie sporche, ed empie.

Sopradetti due punti

Mag.^r Cons.^o 1410, 28 8bre C. 52. Ecc.^{mo} Sen.^{to} 1599, 15 mag.^o C. 4, 23, 44 dello stesso 1595, 12 Ag.^o C. 38, C. 39. Dallo stesso 1599, 15 maggio C. 42.

13.

Quando il delitto di pigliar due Mogli sarà solo, dovrà esser giudicato dal Foro secolare, se poi sarà congiunto alla Eresia, o indizio di Eresia, in questo punto solo sarà giudicato dall'Off.^o dell'Inquisizione, e quando questo avrà spedito il caso sopra tal capo, la Sentenza secolare sopra il delitto sarà eseguita.

Gli Assistenti mai permetteranno che nell'Inq.^{ne} si trattino cause di usura di qual si voglia sorte. Parimenti mai si per-

metteranno, che per qual si voglia causa si proceda contro Giudei, o contro altri infedeli di qual si voglia setta per imputazione di delitti commessi in parole, ovvero in fatti; e se all'Inquisizione sarà data denunzia che d'alcuni di essi sia stata detta bestemia contro alla nostra Santa Fede, ovvero sedotto alcun Cristiano, o dato scandalo di qual si voglia sorte, dovranno gli Ecclesiastici far ricorso al Mag.^{to} secolare, dal quale saranno castigati severamente secondo l'esigenza del delitto. Lo stesso dovrà esser osservato in ordine a tutti quelli che sono di nazione Cristiana, la quale tutta intiera viva coi ritti proprj diversi dalli nostri, e si regga sotto proprj Prelati, come sono li Giudei, ed altri tali, anche sebbene l'imputazione fosse contro articoli tenuti da ambe le parti, onde gli Ecclesiastici venendo notificati che da alcuni di questi tali sia dato scandalo, faranno come sopra si è detto.

14.

Se alcuno per mancanza, o per altri negozj andato ad abitare di là da Monti fosse poi imputato a Roma o altrove, che dopo l'essere in quelle parti abbia commesso fallo, non permetteranno che sia citato per Gridatore, o che sia fatto Cedolone, ovvero alla Casa de' Parenti, ma sia lasciato il giudizio a quella Inquisiz.^{ne}, che ne ha avuta notizia.

I sopradetti due punti

Ecc.^{mo} Senato 1581, 8 Giugno C. 33, 34 — 8 Ag.^{to} 1592, 18 Gennaro, C. 35 — 1598, 31 Luglio C. 31 — 1599, 9 Giugno C. 43 — 1620, 23 Marzo C. 45.

Per Decreti Pontificij, e Senato 1591 — 12 7mbre C. 35, 28 Gennaro C. 28.

Risposta data al Nunzio in Colleg.^o 1609. Lo stesso.

15.

Non permetteranno esecuzione alcuna contro i Beni de' Condannati, o rettentì, ovvero in contumaccia sotto pretesto di confiscazione, ma che sieno lasciati agli eredi legittimi,

a' quali però faranno stretto precetto di non darne parte alcuna ad essi Condannati.

Cons.^o di X; e Giunta 5 ombre 1568, C. 23.

16.

Non permetteranno che da quell'Off.^o sia pubblicata Bolla Pontifizia, ovvero ordine alcuno della congregazione di Roma, ne nuovo, ne vecchio, senza prima darne conto al Principe.

Ecc.^{mo} Coll.^o 1607, 2 Agosto C. 25.

17.

Similm.^{te} non permetteranno, che sia pubblicata, o stampata alcuna proibizione de' Libri di qual si voglia sorte fatta con qual si voglia autorità dopo il 1595; se non osservate le condizioni del concordato fra la Santa Sede e la Sereniss.^{ma} Republica concluso l'anno 1596, 24 Agosto

Ecc.^{mo} Senato 1596, 24 Agosto C. 25 e 173.

18.

Non permetteranno che dall'Off.^o dell'Inq.^{no} sia fatta Legge, ne qual si voglia comando ad alcuno di arte, o professione Secolare, come sono Doganieri, Albergatori, Osti, Becari, circa i modi di alloggiare, vendere, ed esercitare l'Arte e professione loro; ma se il Vescovo, o Inquisitore giudicheranno alcuna cosa necessaria, e conveniente all'onesto, e regolato vivere, abbiano ricorso al Mag.^{to} Secolare; così nemmeno possono i detti Ecclesiastici far giurare nelle loro mani alcuno delli sopradetti Artefici, ne castigarli per manc.^{to}, o fatto commesso nell'esercizio dell'Arte loro, ma intendendo, che abbino commesso qualche fatto ricorrino al Mag.^{to} Secolare, dal quale dovrà essere castigato ogni errore, e scandalo.

19.

Non permetteranno che dall'Off.^o dell'Inq.^{no} sia fatto alcun Processo, o monitorio a qual si voglia Comunità per qualunque

rispetto si sia, nemmeno ad alcun Giurisd.^{to} in ciò che si aspetta ad amministrar la Giustizia, ma quanto pretenderà dalla Comunità, o Fori Giudiziali lo tratti col solo Rappresentante publico.

I sopradetti due punti.

Ecc.^{mo} Sen.^{to} 1568, 3 7mbre C. 24. — Dallo stesso 1609, 5 7mbre.

20.

Volendo l'Inquisitore nel suo ingresso pubblicare editto generale, gli Assistenti lo potranno permetter, mentre tal editto non contenga altro che i sei capi ordinarj.

Il p.^{mo} contro a quelli che sono o riconoscono Eretici o sospetti di Eresia e non li denonziano. 2.^{do} contro a quelli che fanno conventicole, o riduzioni per trattar di falsa Religione. 3.^{zo} C.^{ro} quelli, che non essendo ordinati celebrano Messa, ed ascoltano Confessioni. 4.^{to} Contro li bestemmiatori ereticali. 5. Contro quelli, che impediscono l'Off.^o dell'Inquisitore ovvero offendono i Ministri di quello, o i Testimonj per opere spettanti ad esso Off.^o — 6.^o Contro quelli che tengono, stampano o fanno stampare Libri di Eretici, che trattano di Religione, che se l'Inquisitore pensasse metter nell'editto altro caso, gli Assistenti destramente operino a ciò soprasseder, ed intanto diano conto al Principe, ed aspettino la risposta.

21.

Occorrendo qualche caso nelli Castelli, o Ville, sia trattato e spedito nella Città con l'assistenza ordinaria.

I sopradetti due punti

Ecc.^{mo} Senato consentendo la Santa Sede 23 Magg.^o 1608, C. 43 sino a C. 50.

Cons.^o di X., e Giunta 1541, 26 7mbre concordato col Papa C. 39, 27.

22.

Occorrendo in qualche Territorio, che non abbi Inquisizione propria, ma che fosse in spirituale sotto Prelato, ed

Inquisizione d' un' altra Terra del Dominio, il publico Rapp^{nte} nel luogo dove fosse occorso il fatto, dovrà ogni aiuto ed esecuzione, mandando anche il Reo nel luogo dove è soggetto in spirituale, acciocchè là si possa formar Processo, e spedir la causa con l'assistenza del Rapp^{nte} del medesimo Luoco, dov' è l'Off.^o dell' Inquisizione.

23.

Se alcuno citato dall'Off.^o dell'Inquisiz.^{ne} resterà contumace, e sarà dichiarato eretico, e lasciato alla Corte Secolare, debbano bandirlo deffinitivamente, o per tempo, secondo parerà alle loro conscienze da tutte le terre, luochi, navilj armati, e disarmati, e dalla Città di Venezia, e suo distreto.

I sud.^{ti} due punti.

Cons.^o di X, e Giunta 13 Marzo 1555, C. 27.

I medesimi 1563, 23 Xmbre, C. 20.

24.

Alli condannati dall'Off.^o dell' Inquisiz.^{ne} a Prigione perpetua, o temporale, se fuggiranno, diano bandi, che giudicheranno secondo la coscienza.

25.

Quelli che fossero inquisiti, o citati per Eresia in alcuna Giurisd.^{ne} e fuggirono nel Dominio, restino condannati per anni quattro in Prigione serrata, e separata da quelli che sono per altri delitti, e paghino mille lire de' piccoli da darsi a quelli che li daranno nelle mani della Gius.^a, e finiti gli anni quattro, restino banditi da Tutti i Luoghi Terrestri, Maritimi, Naviglj armati, e disarmati dalla Città di Venezia, e suo distretto, potendo anco l'Off.^o dell' Inquisizione dar loro maggior pena.

26.

Appartiene all'Off.^o dell' Inquisiz.^{ne} di punir il caluniatore, o testimonio, che averà depposto il falso contro alcuno, se la

falsità apparirà dallo stesso Processo, ma se vi fosse bisogno di nuova istanza, o Processo per falso apparire, gli Assistenti non lo permetteranno, ne consentiranno, ma il tutto sia lasciato al Giud.^o Ordinario di essi Imputati di falsità, essendo così di giustizia secondo l'opinione dei buoni dottori.

I suddetti tre Capitoli.

Consiglio di X., e Giunta 1564, 7 Ap.^{le}, C 21 — medesimo 1568, 12 Ap.^{le} C. 28

Responsiones Reverendissimi Patris Theolohi Serenissimae Reipublicae Venetiarum circa casus, in quibus peccantes denuntiandi sunt ad Tribunal Sancti Offitij pro toto Sereniss.^{mo} Dominio Veneto.

Risposte del Rev.^{mo} Patre Teologo della Sereniss.^{ma} Repubblica di Venezia intorno i casi, ne' quali i delinquenti debbonsi denunziare al Tribunale del Santo Off.^o per tutto il Serenissimo Dominio Veneto.

I. Queritur Bullae in genere, et specialiter Bullae et Decreta praecipientia denuntiare ad Tribunal Sancti Offitij quaesnae sint receptae, et in legitimo usu in Nostro Dominio.

R. Omnes illae quae circa Haeresim vertantur.

I. Si ricerca quali siano ammesse le Bolle in genere, e quali in specie, e Decreti, che ordinano a denontiare al Tribunale del Santo Off.^o, e nella legittima pratica nel nostro Dominio.

Si risponde tutte quelle, che trattano intorno l'Eresia.

2. Bullae de largitione munerarum an sint in usu, et receptae pro nostro serenissimo Dominio.

R. negatione.

2. Se le Bolle intorno la dispensa degli Impieghi siano in pratica, ed ammesse per il N.^{ro} Serenissimo Dominio.

R. Nò.

3. Haeretici eorum credentes, fautores, receptores et defensores an puniantur et consequenter denuntiandi sint ad Tribunal Sancti Officij.

R. Affirmative quò ad Haereticos, et eorum credentes, quo ad alios vero in casu solummodo quo Haereticos foveant, recipiant, et deffendant ex motivo Haeresis.

3. Se gli Eretici quelli che credono tali cose, i fautori, ricetatori, e i difensori vengano puniti, e conseguiscono, debbonsi denunziare al Tribunale del Santo Off.^o

R. Sì Signore, per quello che riguarda agli Eretici e a quelli che credono tali cose; In quanto poi agli altri in caso solamente, in cui adderiscono, accettano, e difendono gli Eretici per motivo di Eresia.

4. Suspecti vel deffamati de Haeresi. 1. Levi, secundo gravi, tertio de vehementi an puniantur, et denuntiandi sint eidem Tribunali.

R. Affermative, tantum de gravi et vehementi.

4. Se i sospetti, o infamati di Eresia, 1 per leggera, 2 per grave, 3 per vehemente siano gastigati, e se si debbono denunziare al medesimo Tribunale.

R. Sì Sig.^r, solamente però per Eresia grave, e vehemente.

5.^{to} Blasphemantes Haereticaliter, proferentes propositiones Haereticales. 1. Habitualiter, 2. accidentaliter an omnes denuntiandi Sancto Officio.

R. Affermative solis habitualiter.

5.^{to} Se si devono denunziare al Santo Off.^o tutti quelli che bestemmiano da Eretici, e quelli che proferiscono, e vomitano proposizioni Ereticali. 1. per abito; 2. per accidente.

R. Sì Sig.^r, dei soli abituati.

6.^{to} Habusus Sacramentorum, Sacramentalium an uterque denuntiandus eidem Tribunali.

R. Affermative de solo abusu Sacramentorum.

6.^{to} Se l'abuso de' Sacramenti, o delle cose Sacramentali si deve denunziare al med.^{mo} Tribunale.

R. Sì Sig.^r, Del solo abuso de' Sacramenti.

7.^{mo} Invocantes expresse, vel implicite Diabolus. 1.^o ad scienda secreta. 2.^o ad aurum reperiendum. 3.^o ad desperatione auferat ipsum, vel invocantes aut omnes sint denuntiandi.

R. Negative quo ad omnes.

7.^o Se si devono denunziare tutti quelli che invocano espressamente, ovvero implicitamente il Diavolo per sapere 1.^o segreti, 2.^o per ritrovare il Tesoro. 3.^o per disperazione tolga lo stesso, o quello che lo invoca.

R. No Sig.^r, in quanto a tutti.

8.^o *Facientes pactum expressum vel implicitum cum Diabolo sunt ne denunciandi?*

R. Negative.

8.^o Se si devono denunziare quelli che fanno patto espresso, o implicito col Diavolo?

R. Nò, Sig.^r

9.^o *Exercentes ex professo, vel accidentaliter magicas artes sortileggio, venefitia, malefitia, incantationes hujusmodi Astrologiam juditiariam sunt denunciandi?*

R. Affirmative in solo casu, in quò quis per talia, et similia exercitia Sacramentis apputatur extra quam casum nequaquam.

9.^o Se si devono denunziare quelli che esercitano per professione, ed abito, oppure per accidente Arti magiche con sortileggio, incantesimi, stregarie, e tali avenenazioni, la stroggia Giudiziaria?

R. Sì Sig.^r, nel solo caso in cui alcuno si abusa de Sacramenti per gli esercij di tali e simili cose, fuori del qual caso non Sig.^r

10. *Habentes seu legentes 1.^o Continentes Haeresim, 2.^o contra religionem, 3.^o Hareticorum, 4.^o Harresiacorum, 5.^o contra bonos mores, 6.^o de obsexis tractantes, 7.^o geomentiae, hidromentiae amvohementiae, pironomantiae, honomantiae, Chiromantiae, et hujusmodi, sunt ne denunciandi?*

R. Affirmative quo ad 1, 2 et 4; negative vero quo ad 3.^{um} quintum, sextum, et septimum.

10. Se si devono denunziare quelli, che tengono, o leggono Libri 1.^o che contengono eresia, 2.^o contro la Religione, 3.^o di Eretici, 4.^o di eresiarchi, 5.^o contro i buoni costumi, 6.^o che trattano degli ossessi, 7.^o di Geomanzia, Idromenzia, amvohemenzia, Spiromanzia, Onomanzia, Cheromanzia e simili?

R. Sì sig.^{re}, in quanto ai primi, secondi e quarti, non già però in quanto al terzo, al quinto, al sesto e settimo.

11. Solicitantes 1° immediate ante confessionem, 2° in confessione, tertio immediate post confessionem, 4° in confessione non secuta absolute sunt ne denuntiandi.

R. Affirmative in solo secondo casu.

11. Se si devono denunziare quelli che istigano immediatamente avanti la Confessione, secondo nella Confessione, 3° immediatamente dopo la Confessione, 4° nella Confessione non seguita l'assoluzione?

R. Sì sig.^{re}, Nel solo 2° caso.

12. Comedentes Carnes diebus vetitis sunt ne denuntiandi?

R. Affirmative in solo casu, in quo quis cum scandalo comederet.

12. Se si devono denunziare quelli, che mangiano Carne nei giorni proibiti?

R. Sì Sig.^r, nel solo caso, in cui alcuno mangiasse con scandalo.

13. Non communicantes in Paschalibus diebus sunt ne denuntiandi?

R. Negative.

13. Se si devono denunziare quelli, che non si comunicano ne' giorni di Pasqua?

R. No, sig.^r

Casi esclusi dall'immunità ecclesiastica giusta la pratica del Consiglio di Dieci.

Primo Rapto di Donna Vergine.

2.^{no} Omicidio deliberato particularm.^{te} con Armi da fuoco.

3.^{no} Assassini di Strada.

4.^{to} Felonia di lesa Maestà Divina ed umana.

5.^{to} Ladri di robba sacra.

6.^{to} Bestemiatori ereticali.

7.^{no} Chi ha commesso più omicidj.

8.^{no} Falliti con fraudi.

9.^{no} Banditi.

10. Ladri dove abbondano.

11. Intacco del pubblico danaro.

12. Condannati alla Galera che fuggono.

13. Retto con Pistole in loco sacro.

14. Soldati che abbandonano la Bandiera, e fuggono dalla Compagnia.

*
*
*

Crimina quae non gaudent immunitate ecclesiastica iuxta Bulla Gregorii XIII.

Publici latrones viarumque grassatores qui itinera frequentata vel publicas stratas obsident et viatores, et insidiis aggrediuntur.

Depopulatores agrorum.

Homicidia proditoria.

Homicidia, et mutilationes membrorum in ipsis ecclesiis aut Coemeteriis.

Assassinium,

Haeresis quam propter sunt inquisiti.

Crimen laesae Majestatis in personam ipsius.

Ampliatio praedictorum ex Bulla Benedicti XIII.

Non solum qui fuerint publici latrones viarumque, grassatores, et iuxta primum, sed etiam qui talis fuerit una vice tantum.

Non solum homicidia, vel mutilationes, aut in ecclesiis, aut in earum Coemeteris iuxta sextum, sed etiam quando stantes in Ecclesia vel Coemeterio occidunt, mutilent, stantes extra Ecclesiam vel Coemeterium. Secundo è concesso stantes extra Ecclesiam vel Coemeterium occidunt aut mutilant stantes in Ecclesiam vel Coemeterium.

3.º Non illicos... Ecclesiae, quod involaverunt sed neque alterius cujuscumque Ecclesiae immunitate gaudere non possunt. 4. Qui confugentibus cum inferunt, atque ipsos ab Ecclesia aliisque loco immuni violenter abstrahunt et abducunt. Non solum Assassinij iuxta quintum sed etiam mandantes, et si mandatarj promissam mercedem a mandante non acceperint dummodo Assassinium re ipsa patrata fuerit ab immunitate Ecclesiae excluduntur.

Interficientes proximum suum animo praemeditato ac deliberato.

Falsificantes litteras apostolicas.

Ministri Montis Pietatis, vel alterius publici telonij aut banci pro depositis Principis, privata unque personarum destinati, furtum aut falsitatem in locis praedictis committentes cujus rationes arca pecuniaria ita minuatur, ut penae ordinariae loco sit.

Conflantes, adulterantes, vel tondentes quascumque monetas aureas, vel argenteas etiam Principum exteriorum quotiescumque in loco aut Provincia, ubi crimen admittitur liberum habeant usum, et comertium.

Insuper ipsas monetas conflatas, aut adulteratas, aut detonsas inverter ita expandere et erogare praesumentes, ut fraudis conxi atque participes possint esse.

Illos demum qui sub nomine Curiae sese introducunt in alienas Domos animo ibi perpetrandi rapinas easque reipsa comittunt cum homicidio, aut mutilatione membrorum alicujus ex domesticis earumdem edium vel etiam extraneis, qui ibi forte reperiri contingerint dummodo homicidium vel mutilatio membrorum sequatur.

Notandum quod in dubis an delinquentes gaudeant ac privilegio nec ne, soli Episcopi habentes facultatem examinandi hos casus.